MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Accordo Integrativo
concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale
in favore dei dipendenti
(ART. 34 C.C.N.L. 2022/2024 – comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025)

RISORSE ANNO 2025

I rappresentanti dell'Amministrazione, i rappresentanti della RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. si incontrano il giorno 14 maggio 2025 alle ore 11.00 presso la sede ministeriale, sita in Roma, Via Flavia, n.6, per la sottoscrizione dell'accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti (art. 34 C.C.N.L. - comparto Funzioni Centrali 2022/2024 del 27 gennaio 2025) – Risorse anno 2025.

Tra l'Amministrazione, rappresentata da:

Dott.ssa Grazia STRANO	Direttore Generale della Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali
Dott.ssa Chiara PLAZZI	Dirigente della Divisione IV della Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali

le Organizzazioni Sindacali territoriali:

CISL FP Roma Capitale – Rieti: Cesetti Claudia – Sozzi Marco
FEDERAZIONE CONFSAL UNSA: Gianmaria Giovannetti
FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP: Nicoletta Morgia
FLP: -

la **RSU**: Pignataro Rossella, Lorenzotti Stefano, Imbimbo Simona, Natale Laura, Simona Delfini, Guarneri Marco, Pone Alessandra, Grimaldi Orlando, Bramonti Marco, Raccio Leonardo, Ferradino Francesca, Chiocchetta Caterina.

Svolge i compiti di segreteria: dr.ssa Marta Filippi

Le parti, come sopra rappresentate:

VISTO l'art. 12, l. 7 agosto 1990 n. 241 rubricato "*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*";
VISTO l'art. 7, co. 6, lett. g) del C.C.N.L. 2022/2024, comparto Funzioni Centrali secondo cui: "*Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica (…) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;*"

VISTO l'art. 34 C.C.N.L. 2022/24 comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025 concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo disciplina la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale e le iniziative di sostegno al reddito della famiglia, sotto forma di "*sussidi e rimborsi in favore del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie*", come previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2022/2024 (Art. 34 - Welfare integrativo).

Articolo 2
Soggetti beneficiari

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie presenti sul relativo capitolo di spesa dedicato, Cap. 1612/1, gli interventi assistenziali individuali in danaro sono erogati in favore del personale in servizio, ivi compreso il personale in comando da altra Amministrazione, la cui Amministrazione di appartenenza non abbia attivato analoga forma di welfare integrativo.

2. Gli interventi assistenziali vengono erogati ai soggetti beneficiari previa istruttoria e valutazione, svolte dalla competente Commissione di cui al successivo articolo 4, delle domande presentate secondo le modalità previste dalla nuova procedura informatica.

Articolo 3
Tipologie di spesa ammissibili

1. Per ciascuna delle tipologie di spesa si forniscono nel seguito dettagliate indicazioni relative:
   a. alla documentazione necessaria per accedere ai benefici;
   b. agli aventi diritto alla presentazione dell'istanza;
   c. all'entità della provvidenza che può essere erogata;
   d. alle spese per cui è prevista la concessione del sussidio e alla relativa documentazione giustificativa da allegare.

2. Per tutte le tipologie di spesa successivamente indicate è necessario documentare ciascuna voce mediante attestazioni di spesa recanti gli estremi che consentano di associare in modo univoco il beneficiario o il dipendente al soggetto (beneficiario o dipendente) che ha materialmente eseguito la spesa. Tali attestazioni di spesa (scontrini, fatture e/o ricevute fiscali) dovranno essere complete e perfettamente leggibili in ogni parte. Le ricevute fiscali e le fatture che prevedono il versamento dell'imposta di bollo dovranno recare evidenza dell'avvenuta regolarità fiscale o mediante applicazione dell'apposita marca o con dichiarazione dell'assolvimento dell'imposta in modo virtuale, laddove prevista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni).

3. Le fatture prive di indicazione esplicita di "avvenuto pagamento" devono essere accompagnate da idonea documentazione che ne attesti l'effettivo saldo, quale ad esempio copia di eseguito bonifico o di altro titolo di pagamento tracciato (i.e.: scontrino del bancomat, ricevuta della carta di credito).
4. Per i contributi richiesti rispetto a spese per le quali il dipendente abbia richiesto al creditore un piano di rateizzazione, il beneficio può essere concesso solo con riferimento a rate già pagate, del cui pagamento sia data rituale prova come indicato sub §3.2
5. All'interno della procedura informatizzata sarà presente un'apposita dichiarazione con la cui accettazione l'istante attesta che la spesa, per la quale si richiede la provvidenza, è allo stesso riferibile. Pertanto, è accettata la documentazione che riporti quale autore del pagamento il codice fiscale del richiedente il beneficio o di soggetto dichiarato a suo carico nell'istanza.
6. Si fa presente, infine, che per tutte le ipotesi di provvidenze assistenziali saranno ammissibili solo le spese sostenute nel periodo temporale compreso tra il giorno successivo a quello di chiusura di presentazione delle istanze dello scorso anno e il termine finale previsto per la presentazione delle domande per l'anno corrente.
7. Le tipologie di spese per cui è possibile chiedere il sussidio sono le seguenti:

1) Spese sanitarie attinenti alla cura dell'essere umano;

Possono presentare richiesta i dipendenti in servizio come identificati nell'art. 2, per spese sostenute per sé stessi o per i familiari fiscalmente a carico.
Sono ammissibili al beneficio le seguenti tipologie di spesa riconducibili alla cura dell'essere umano:

- Spese farmaceutiche: medicinali ad uso umano (di origine industriale, preparazioni galeniche, omeopatici); dispositivi medici (esclusi parafarmaci e prodotti cosmetici) e alimenti medici a fini speciali come previsti e regolati dal Reg. UE 609/2013 purché accompagnati da idonea prescrizione medica specialistica che ne indichi la necessità terapeutica.
- Spese per analisi cliniche e indagini diagnostiche;
- Spese per prestazioni specialistiche, comprese perizie medico-legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;
- Spese per prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali;
- Spese per ricovero collegato ad operazioni chirurgiche e a degenze;
- Spese per visite e cure di medicina omeopatica e sedute di agopuntura;
- Spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche;
- Spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesiche;
- Spese per occhiali da vista, lenti a contatto, ausili visivi, auditivi e ortopedici;
- Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa (ad es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, massofisioterapia, sedute di ginnastica posturale/correttiva e di chiropratica, di logopedia, cure presso podologo, ortottista, oftalmologo ecc.) purché accompagnate da prescrizione medica;
- Spese per cure termali, accompagnate da prescrizione medica;
- Spese relative all'acquisto o al noleggio di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (ad es. misuratori di pressione sanguigna o glicemia, apparecchi per aerosol, busti, stecche, stampelle, parrucche a seguito di chemioterapia, strumenti per magnetoterapia, laserterapia, ecc.);
- Spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto;

- Spese per consulenze nutrizionistiche effettuate presso professionisti iscritti al relativo albo nazionale, purché accompagnate da prescrizione medica.

Non rientrano tra le spese sanitarie rimborsabili quelle di specie veterinaria, sostenute a qualunque titolo, quelle per l'acquisto di parafarmaci, le spese di medicina e chirurgia estetica, ad eccezione di quelle sostenute per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona.
Vanno escluse altresì quelle afferenti ad attività ginniche che non rientrino in attività correttive, tranne nel caso in cui siano comprovate da prescrizione medica specialistica.
La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.
Per tale tipologia di richiesta l'importo massimo concedibile è pari a €1.500,00 (millecinquecento/00) per i richiedenti con Isee fino a €15.000,00 (quindicimila/00). Sopra tale soglia, l'importo massimo riconoscibile è pari a €1.000,00 (mille/00). Il riconoscimento della provvidenza è basato esclusivamente sui giustificativi di spesa allegati. I limiti massimi, come sopra specificati, non possono mai essere superati anche qualora l'entità della spesa complessiva sia superiore.

2) Spese funebri

È possibile presentare tale richiesta di sussidio nel caso di decesso:

- del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- dei figli;
- dei genitori o dei suoceri;
- di altro componente del nucleo familiare convivente del dipendente;
- del dipendente. In questo caso il sussidio è concesso al coniuge o al convivente o all'altra parte dell'unione civile, ai figli, anche non conviventi, o ad altro componente del nucleo familiare del dipendente.

L'importo massimo riconoscibile per tale tipologia di richiesta è pari a €500,00 (cinquecento/00) per ogni evento.
La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

3) Spese per l'istruzione del dipendente

Possono presentare richiesta i dipendenti in servizio come identificati nell'art. 2, per spese sostenute per la propria istruzione delle seguenti tipologie:

1. Spese di iscrizione a corsi universitari per il conseguimento della prima laurea (triennale o a ciclo unico);
2. Spese di iscrizione a corsi universitari per il conseguimento della prima laurea magistrale o specialistica;
3. Spese di iscrizione a corsi per il conseguimento di master di I o II livello o scuole di specializzazione o titoli abilitativi che prevedono corsi di formazione riconosciuti dal MUR (ad es. mediatore linguistico);

4. Spese di iscrizione a corsi universitari o post-universitari costituenti, per il dipendente, ulteriore titolo rispetto a quello posseduto;
5. Spese per il sostenimento di esami di certificazione linguistica presso enti riconosciuti dal MUR (DM 10 marzo 2022)

Possono accedere al beneficio le spese relative all'iscrizione ad atenei pubblici o privati purché il titolo rilasciato sia riconosciuto dal MUR e purché il richiedente, iscritto ad anni successivi al primo, sia in regola con gli esami. Le spese di iscrizione per le quali il dipendente goda già del beneficio PA 110 e lode o di altro beneficio o scontistica erogato da enti pubblici o privati non sono sussidiabili.
L'importo massimo riconoscibile per tale tipologia di richiesta è pari a €500,00 (cinquecento/00).
La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

4) Spese attinenti a situazioni di grave disagio aventi natura straordinaria e/o imprevista

Possono presentare domanda di sussidio per le spese straordinarie e/o impreviste conseguenti a eventi particolari che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione reddituale del nucleo familiare i dipendenti in servizio.
Per spese straordinarie e/o impreviste connesse a situazione di "grave disagio" si intendono quelle, debitamente documentate, dovute a particolari ed eccezionali circostanze ricollegabili ad eventi delle tipologie appresso indicate.

1. Calamità naturali (alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici, incendi) che abbiano provocato danni a cose di proprietà o all'abitazione a diverso titolo detenuta dal dipendente e da esso destinata ad abitazione principale;
2. Eventi dovuti a fatto doloso o colposo di terzi dal quale il dipendente o i propri familiari conviventi siano colpiti e che abbiano provocato un danno patrimoniale, rispetto ai quali non vi sia copertura assicurativa obbligatoria in capo ai terzi;
3. Malattie del coniuge, del convivente o della parte dell'unione civile, ovvero di un parente o affine entro il secondo grado, anche non conviventi che impongano al dipendente viaggi o soggiorni per assistenza al congiunto medesimo;
4. Tutela legale riferita a procedimenti civili nei quali il dipendente sia parte attrice o convenuta, con esclusione delle ipotesi di opposizione a sanzione amministrativa; tutela legale riferita a procedimenti penali nei quali il dipendente sia persona offesa;
5. Esigenze di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato ad abitazione principale del dipendente deliberate dal condominio o rese necessarie dalla vetustà della struttura o dell'impianto a cui si riferisce la spesa.

La Commissione attribuisce il sussidio per grave disagio, come sopra descritto, tenendo conto dei seguenti criteri oggettivi in ordine decrescente di importanza:

1. valore dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente;
2. disabilità riconosciuta in condizione di gravità del richiedente;
3. presenza di persone disabili in condizione di gravità a carico del richiedente;
4. patologie invalidanti del richiedente;
5. presenza di genitori anziani e bisognosi di cure e assistenza anche non conviventi;

6. perdita dell'occupazione del coniuge, del convivente o della parte dell'unione civile;
7. esposizione debitoria con rischio di azioni esecutive;
8. condizione di famiglia monogenitoriale (*a qualsiasi titolo: separati, divorziati, vedovi…*) con prole a carico e con abitazione principale in locazione;
9. condizione di famiglia monoreddito con prole a carico e abitazione principale in locazione;

L'importo massimo riconoscibile è pari ad €1000,00 (mille).
La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

5) Spese sostenute per la nascita di figli, adozione e affido di minori

Le spese ammissibili per tale tipologia di sussidio sono quelle documentate relative alla cura del minore.
L'importo massimo concedibile è pari a €500,00 (cinquecento) per eventi di nascita o adozione o affido occorsi **dalla data di scadenza di presentazione delle domande del precedente accordo alla data di scadenza di presentazione delle domande del presente accordo.**
La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.
In caso di richiesta presentata per più figli, al fine di ottenere il rimborso per ciascuno di essi, è necessario che l'attestazione di spesa riporti l'indicazione specifica del beneficiario; in caso contrario verrà assegnato esclusivamente e cumulativamente l'importo di €500,00 (cinquecento).

6) Spese sostenute per istruzione figli

Le spese ammissibili per tale tipologia di sussidio sono quelle relative alla valorizzazione dell'istruzione dei figli a carico e conviventi.
A tal fine si elencano le seguenti ipotesi di spese riconoscibili:

- spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari e materiale di cancelleria;
- tasse scolastiche ed universitarie;
- spese sostenute per viaggi e soggiorni studio all'estero (ad es. corsi di lingue e partecipazione a programma ERASMUS);
- spese sostenute per superare difficoltà di apprendimento (ad es. lezioni private);
- spese sostenute per l'iscrizione a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e legge regionale 18 dicembre 1979, n. 99 e s.m.i.;

La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.
L'importo massimo concedibile è pari a €300,00 (trecento) per ogni figlio. In caso di richiesta presentata per più figli, al fine di ottenere il rimborso per ciascuno di essi è necessario che l'attestazione di spesa riporti l'indicazione specifica del beneficiario, in caso contrario verrà assegnato esclusivamente e cumulativamente l'importo di €300,00 (trecento).

7) Spese per la cura del minore

Le spese ammissibili sono quelle relative alla cura dei figli minori esclusivamente delle seguenti tipologie:

- spese per rette di campi estivi sostenute per figli minori a carico;
- attività sportive a carattere ricreativo sostenute per figli minori a carico;
- attività culturali extrascolastiche sostenute per figli minori a carico;

La documentazione di spesa per essere accettata dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

L'importo massimo concedibile è pari a €300,00 (trecento) per ogni figlio. Al fine di ottenere il rimborso per ciascun figlio è necessario che l'attestazione di spesa riporti l'indicazione specifica del beneficiario, in caso contrario verrà assegnato esclusivamente e cumulativamente l'importo di €300,00 (trecento).

Articolo 4
Commissione per l'attribuzione dei benefici assistenziali

1. La Commissione incaricata per l'attribuzione dei benefici assistenziali è nominata con decreto del Direttore della Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali ed è composta da un Presidente, da un segretario verbalizzante e da un componente per ciascun Dipartimento e per ciascuna Direzione Generale. Ogni Dipartimento ed ogni Direzione Generale può designare un componente titolare ed uno supplente. Il Presidente è nominato dal Direttore Generale della Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali nel medesimo decreto.
2. L'incarico di Commissario è gratuito, salvi gli eventuali compensi accessori per le ore di lavoro straordinario prestato, come da vigente C.C.N.L.
3. La Commissione dura in carica due anni e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
4. I componenti della Commissione non possono restare in carica per più di due anni e non possono essere rinominati per il biennio successivo alla cessazione, al fine di garantire un avvicendamento a beneficio della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
5. Nella sua prima riunione, la Commissione provvede, in via preliminare, a formalizzare l'esclusione delle istanze manifestamente inammissibili. Successivamente, determina l'ammissibilità delle rimanenti istanze. La Commissione può richiedere agli istanti i chiarimenti e/o le correzioni necessarie, secondo quanto previsto dal presente Accordo. La Commissione si avvale del supporto istruttorio fornito dall'Ufficio Istruttore, istituito presso la Divisione competente.
6. La Commissione, in fase di concessione del sussidio, stabilisce gli importi da concedere ai richiedenti, entro i limiti previsti dall'Accordo. Il limite massimo della quota individuale non può mai superare €3000,00 (tremila).
7. La Commissione, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, tiene conto della situazione economica del nucleo familiare del richiedente come risultante dalla certificazione ISEE senza soglia minima di ammissione e assegna gli importi riconosciuti procedendo in ordine crescente di valore ISEE. Le attestazioni ISEE prodotte in fase di richiesta saranno oggetto di verifica, anche a campione, ai fini dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
8. Qualora le risorse stanziate sul capitolo di spesa annualmente dedicato siano insufficienti a soddisfare tutte le domande presentate, sarà predisposta una graduatoria in ordine crescente

rispetto al valore dell'ISEE del nucleo familiare e l'importo erogato a ciascun richiedente sarà riproporzionato secondo la tabella seguente:

Fino a €25.000,00	INTERO IMPORTO
Da €25.001,00 a €35.000,00	90%
Da €35.001,00 a €45.000,00	75%
Da €45.001,00 a €50.000,00	60%
Oltre €50.000,00	30%

9. Nel caso in cui, al termine dell'istruttoria, predisposto il piano di riparto, residuasse una quota di fondo non distribuita per carenza di domande, la Commissione provvederà a distribuire ai richiedenti già ammessi al beneficio, in proporzione crescente in base al valore dell'ISEE, la quota residua in relazione ad eventuali voci di spesa già caricate in procedura e non ammesse al beneficio in quanto superiori al tetto consentito per singola tipologia di spesa o complessivo.

10. Al termine dell'intera procedura l'Ufficio istruttore provvederà a dare comunicazione a ciascun istante delle somme riconosciutegli.

DISPOSIZIONI FINALI

In conformità al principio dell'annualità di gestione dei capitoli di bilancio, le risorse stanziate per ciascun esercizio finanziario sono deputate unicamente a soddisfare le domande presentate in quella stessa annualità.

Il presente Accordo sostituisce e annulla tutti i precedenti accordi e disposizioni operative in materia.

PER L'AMMINISTRAZIONE*

PER LE OO.SS. TERRITORIALI*

CISL FP Roma Capitale – Rieti: _____

Federazione Confsal UNSA: _____

Federazione Nazionale Intesa FP _____

FLP _____

PER LA RSU

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**Copia conforme all'originale custodito presso la Divisione II (ex IV) della Direzione Generale per le Politiche del Personale e i Servizi Generali*

Firmato:

Grazia Strano

Chiara Plazzi

Marco Sozzi

Gian Maria Giovannetti

Marco Guarneri

Alessandra Pone

Rossella Pignataro

Orlando Grimaldi

Stefano Lorenzotti

Simona Delfini

Simona Imbimbo

Caterina Chiocchetta

Leonardo Raccio

Maurizio Matarazzo

Francesca Ferradino

Laura Natale

**Riproduzione dell'Accordo integrativo concernente i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti RISORSE ANNO 2025, pubblicato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L'originale è depositato presso la Divisione II della Direzione Generale per le politiche del personale e i servizi.*